Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 febbraio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Riduzione di alcune delle tabelle organiche dei ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e contemporanea istituzione di ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per la provincia di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che, in attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha istituito nella provincia di Bolzano i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, aventi ufficio nella detta provincia;

Considerato che, giusta quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando che il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali, i posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti o si renderanno vacanti dopo tale data, verranno coperti attraverso concorsi a posti iniziali, riducendo conseguenzialmente di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1975, n. 3927 e 30 giugno 1976, n. 27488, con i quali, giusta disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 9372 del 18 ottobre 1974, vennero istituiti, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., le piante organiche del personale delle varie carriere dell'A.N.A.S. in servizio nella provincia di Bolzano;

Considerato che in fase di prima attuazione delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica le vacanze sono da considerarsi costituite dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle allegate al decreto stesso e quelli di fatto coperti dal personale già in servizio in provincia di Bolzano;

Considerato che al momento, messi a confronto gli istituiti ruoli della provincia di Bolzano con la situazione del personale già in servizio in detta provincia, risultano scoperti un posto della carriera direttiva tecnica, un posto della carriera di concetto tecnica, tre posti della carriera esecutiva tecnica, un posto della carriera ausiliaria amministrativa, sessantuno posti della carriera ausiliaria cantonieri, due posti di operai qualificati e settantaquattro posti di operai comuni (stradini);

Considerato che tali vacanze dovranno essere coperte attraverso concorsi ai posti iniziali di ciascuna di dette carriere, da bandire con decreto del commissario del Governo della provincia di Bolzano con conseguenziale riduzione dei corrispondenti ruoli generali dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le tabelle organiche delle sottosegnate carriere dell'A.N.A.S. previste dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, vengono così ridotte:

carriera direttiva tecnica: da posti 171 a posti 170;

carriera di concetto tecnica: da posti 440 a posti 439;

carriera esecutiva tecnica: da posti 145 a posti 142;

carriera ausiliaria amministrativa: da posti 146 a posti 145;

carriera ausiliaria cantonieri: da posti 5935 a posti 5874;

carriera del personale salariato: operai qualificati da posti 1037 a 1035; operai comuni: da posti 3755 a 3681.

Art. 2.

I posti portati in detrazione nei ruoli organici delle precitate carriere verranno, ai sensi dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752, messi a disposizione del commissario del Governo di Bolzano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977
Registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 37

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente del comitato per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1977, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato, quale membro del comitato suddetto e in sostituzione del dott. Andreolo Stefanini, il dott. Giovanni Luppi;

Decreta:

Il dott. Giovanni Luppi è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Andreolo Stefanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1347)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Mentana-Monterotondo ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere, a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Mentana-Monterotondo »;

Visto il parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Mentana-Monterotondo » comprende per intero il territorio comunale di Monterotondo, Mentana, Moricone, Montelibretti, Palombara Sabina, S. Angelo Romano e parte del territorio dei comuni di Guidonia e Roma-nord.

Tale zona è così delimitata:

dal km 19 della via Salaria (strada statale n. 4) il limite segue in direzione nord-est tale via sino ad incrociare, in prossimità del km 21,900 il confine comunale di Monterotondo. Segue questi in direzione nord-ovest prima e nord poi, lungo il corso del fiume Tevere, fino ad incrociare il confine del comune di Montelibretti, che segue in direzione nord e poi ovest sino ad incrociare il confine di Moricone, in località « Chiesa Nuova », prosegue verso sud lungo il confine di quest'ultimo comune e aggirando monte Matano, sempre seguendo il confine, va ad incrociare la strada per Palombara. Discende quindi verso sud lungo tale strada, costeggia e supera ad est il centro abitato di Palombara Sabina ed incrocia il confine di tale comune in prossimità del km 17,300 circa. Prosegue quindi verso ovest per il confine di Palombara Sabina e incrociato quello di S. Angelo Romano lo segue in direzione sud-est fino ad incrociare il confine di Mentana in prossimità di fonte Calce. Segue verso sud-ovest il confine comunale di Mentana sino all'incrocio di questi con la strada Palombarese al km 19,100. Prosegue lungo tale strada sino all'incrocio di questa con la via Nomentana e lungo quest'ultima, verso nord, raggiunge il km 17 circa dove incrocia il confine del comune di Mentana, prosegue poi lungo questi in direzione nord-ovest e nord sino ad incrociare quello di Monterotondo (in località Fenili) che segue in direzione nord-ovest sino alla quota 29 alla confluenza di un affluente di sinistra del rio della Casetta. Da quota 29 risale tale affluente ed al ponte della strada per Fonte di Papa segue il sentiero che in direzione sud passa per la quota 127 (a nord di monte di Massa) e quindi prosegue verso ovest seguendo la strada che passa a sud di C.le S. Colomba fino a raggiungere il km 19 sulla via Salaria da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 322

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della società Ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla società Porcellane Richard-Ginori, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della società Ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 aprile 1977 e 23 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, limitatamente ai lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa, unico interessato da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro delle maestranze;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della società Ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rinascente, divisione Upim in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministreriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di attrezzi sportivi di origine e provenienza Francia la ditta Rinascente, divisione Upim di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 78.983,39 di cui al mod. *B*-Import n. 4931673 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 21 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 18 settembre e 12 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ventisette e giorni centododici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490067 del 22 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la prima partita, per un ammontare di Fr.Fr. 57.825,29 è entrata in temporanea custodia l'11 agosto 1975 e rimasta giacente nei magazzini doganali fino al 18 settembre 1975, in quanto l'operatore prima di ritirare la merce ha ritenuto opportuno richiedere al fornitore una nota di credito per la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente spedito; che la seconda partita di Fr.Fr. 18.727,30, spedita tardivamente, è entrata in temporanea custodia il 1° dicembre 1975 e sdoganata undici giorni dopo; che l'importazione della merce residua di Fr.Fr. 2431 non è stata documentata;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rinascente, divisione Upim di Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Fr.Fr. 78.983,39 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1235)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota n. 11806 dell'11 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Pesaro fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante del genio civile geometra Francesco Cassaro, collocato a riposo, con il geometra Domenico Antonio Pagnini;

Decreta:

Il geom. Domenico Antonio Pagnini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione del geom. Francesco Cassaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1970, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 263 del 3 gennaio 1977, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della UIL sig. Romano Gaspari, dimissionario, con il sig. Alberto Acciarri;

Decreta:

Il sig. Alberto Acciarri è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Romano Gaspari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma » a r.l., in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 27 ottobre 1977, con la quale il tribunale civile e penale di Torino ha dichiarato lo stato d'insolvenza nei confronti della società cooperativa edilizia « La Palma » a r.l., con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « La Palma » a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Baglio dott. Bruno in data 1° febbraio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Lorenzo Sterpone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica del settore della ceramica per le aziende industriali che operano nell'ambito territoriale della provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1977 al 17 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1415)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il testo unico delle disposizioni sulle dogane approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1977;

Riconosciuta la necessità di disciplinare organicamente le misure a tutela della sicurezza e nell'interesse degli utenti di ricevitori per televisione da immettere al consumo nel territorio nazionale;

Considerata l'opportunità di rendere uniforme il sistema dei controlli esistenti nella materia;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori per televisione non possono essere immessi al consumo nel territorio nazionale se non recano impresse in maniera indelebile ed inamovibile in lingua italiana le indicazioni riguardanti la sicurezza dell'uso dell'apparecchio, il consumo di energia, i comandi e le regolazioni nonché gli estremi della certificazione di rispondenza di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Le indicazioni di cui all'articolo precedente si intendono indelebili ed inamovibili quando sono eseguite con tecniche di incisione, di rilievo o mediante processi serigrafici, o con applicazione di targhette metalliche o di plastica incollate o rivettate con rivetti non metallici in maniera da garantirne l'inamovibilità.

Art. 3.

Ciascun ricevitore deve recare in modo visibile le indicazioni relative:

alla sicurezza contro i pericoli da folgorazione con la indicazione del valore dell'alta tensione;

alla tensione di alimentazione ed al consumo di energia;

alle regolazioni ed alle prese accessibili all'utente.

Le indicazioni riguardanti i comandi devono essere espresse mediante scritte, anche abbreviate, in lingua italiana o con simboli convenzionali di comune impiego internazionale; in tal caso le norme d'uso, di cui allo articolo successivo, dovranno spiegare il significato di ciascuna abbreviazione o simbolo impiegati.

Art. 4.

Ciascun ricevitore da immettere al consumo nel territorio nazionale deve essere corredato delle norme per l'uso, degli schemi elettrici e delle istruzioni di taratura in lingua italiana.

Art. 5.

La certificazione di rispondenza alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti viene rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previo esame del tipo e modello di ricevitore per televisione che, insieme ad apposita domanda in carta legale, deve essere presentato all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni a cura del fabbricante o dell'importatore.

Art. 6.

Le partite dichiarate per l'importazione definitiva sono nazionalizzate previo accertamento documentale della conformità al tipo e modello che ha ottenuto la certificazione di rispondenza.

Copia autenticata della certificazione di rispondenza deve essere allegata alla dichiarazione di importazione.

Art. 7.

Per l'accertamento della conformità dei ricevitori televisivi al tipo e modello per il quale è stata rilasciata la certificazione di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua controlli sulla produzione e sulle partite presentate all'importazione.

A tal fine, fermi restando i controlli esistenti sulla produzione nazionale, gli importatori dovranno far pervenire, per ogni partita, all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni un numero di ricevitori non inferiore a tre per modello, indicati all'atto della presentazione della merce in dogana da incaricati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ciascuna partita di ricevitori potrà essere immessa in commercio sul territorio nazionale decorsi quindici giorni dalla consegna degli esemplari all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sempreché entro tale termine non intervenga dichiarazione di non conformità o richiesta di proroga per ulteriori accertamenti.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Liguria costituita per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette per il giorno 2 aprile 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono state altresì costituite le commissioni elettorali centrali e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il prof. Danilo Veneruso presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Liguria ha rinunciato, con nota n. 119/II.2 del 21 gennaio 1978 pervenuta a questa amministrazione il 30 gennaio 1978, alla nomina stessa per il passaggio nei ruoli dei professori universitari prendendo effettivo servizio presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Torino in data 19 gennaio 1978;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del prof. Danilo Veneruso;

Vista la « terna » per la nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria espressa nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Considerato che la dott.ssa Giovanna Bermond è inclusa in tale terna, quale primo dirigente presso la soprintendenza archeologica della Liguria, Genova;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Bermond è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Liguria in sostituzione del prof. Danilo Veneruso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: PEDINI

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 19 stesso mese, con cui Lorenzo Jarach, nato a Roma il 6 dicembre 1930, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 9 gennaio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Lorenzo Jarach, nato a Roma il 6 dicembre 1930, è cancellato del ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1505)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2945/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 938/77, che fissa gli importi compensativi monetari, per quanto riguarda l'abolizione degli importi compensativi « adesione » e le modifiche della nomenclatura tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Pubblicato nel n. L 349 del 30 dicembre 1977.

(168/C)

Regolamento (CEE) n. 2946/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2947/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 2948/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Regolamento (CEE) n. 2949/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2950/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2951/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2952/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2953/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2954/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1978 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2955/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità, nonchè la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2956/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonchè per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1978.

Regolamento (CEE) n. 2957/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1978 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 2958/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1978 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 2959/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2960/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2961/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2962/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2963/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla vendita a fini di esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2964/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2965/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 348 del 30 dicembre 1977.

(169/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(863/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(868/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(871/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(864/M)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(865/M)

Autorizzazione al comune di Campotosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Campotosto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(869/M)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 149.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(867/M)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 280.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(870/M)

Autorizzazione al comune di Zapponeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1978 il comune di Zapponeta (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.908.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(866/M)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trenta serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1476)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, emessi per provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, in base al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie che sarà estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1477)

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoventisette serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di sei serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,50	853,50	853,75	853,50	853,50	853,50	853,45	853,50	853,50	853,50
Dollaro canadese	761,60	761,60	761 —	761,60	761,75	761,60	761,35	761,60	761,60	761,60
Franco svizzero	465 —	465 —	465 —	465 —	465,50	465 —	465,30	465 —	465 —	465 —
Corona danese	152.13	152.13	152.20	152.13	152,15	152.13	152.19	152.13	152,13	152,15
Corona norvegese	160,37	160,37	160,50	160,37	160,45	160,37	160,47	160,37	160,37	160,35
Corona svedese	184,84	184,84	184,80	184,84	184,85	184,84	184,84	184,84	184,84	184,85
Fiorino olandese	387,43	387,43	382 —	387,43	388,05	387,43	387,68	387,43	387,43	387,45
Franco belga	26,712	26,712	26,74	26,712	26,75	26,71	26,687	26,712	26,712	26,70
Franco francese	177,25	177,25	177,60	177,25	177,30	177,25	177,27	177,25	177,25	177,25
Lira sterlina	1659,50	1659,50	1660 —	1659,50	1657,90	1659,50	1658,80	1659,50	1659,50	1659,50
Marco germanico	417,57	417,57	418 —	417,57	417,60	417,57	417,43	417,57	417,57	417,55
Scellino austriaco	58,035	58,035	58,20	58,035	58,05	58,03	58,05	58,035	58,035	58,05
Escudo portoghese	21,30	21,30	21,35	21,30	21,42	21,30	21,32	21,30	21,30	21,30
Peseta spagnola	10,618	10,618	10,61	10,618	10,62	10,61	10,618	10,618	10,618	10,61
Yen giapponese	3,58	3,58	3,58	3,58	3,57	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58

Media dei titoli del 21 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,800
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,650
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	95,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,800
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	75,200
» 6 % » » 1971-86	74,275
» 6 % » » 1972-87	73,100
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	—
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	—
» » 9 % 1980	—
» » 10 % 1981	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,475
Dollaro canadese	761,475
Franco svizzero	465,15
Corona danese	152,16
Corona norvegese	160,42
Corona svedese	184,84
Fiorino olandese	387,555
Franco belga	26,699
Franco francese	177,26
Lira sterlina	1659,15
Marco germanico	417,50
Scellino austriaco	58,042
Escudo portoghese	21.31
Peseta spagnola	10,618
Yen giapponese	3,58

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico alla foce del torrente Quiliano nel comune di Vado Ligure.

Con decreto 30 luglio 1977 del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste si è proceduto alla delimitazione tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) alla foce del torrente Quiliano nel comune di Vado Ligure (Savona) nel senso che il limite tra le acque suddette è costituito dalla congiungente delle linee di delimitazione fra il demanio marittimo ed i privati sulle due sponde del torrente in parola, ossia dal prolungamento delle linee di confine fra le particelle 193 e 196 del foglio n. 78 del comune di Savona a levante e le particelle 21 e 111 del foglio n. 13 del comune di Vado Ligure a ponente. Tale linea sarà indicata in loco da termini lapidei recanti: lato mare, la dicitura « D-M » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(1420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1976

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1976 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, fissati con regolamento (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 178 del 30 gennaio 1978, sono i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	238.928	215.035	301.181
	B	155.303	139.773	195.768
	C	119.464	107.517	150.590
Burley	A	179.963	161.989	244.518
	B	116.976	105.293	158.937
	C	86.382	77.755	117.369
Maryland	A	208.898	187.964	274.438
	B	135.784	122.177	178.385
	C	100.271	90.223	131.730
Kentucky	A	288.737	259.829	373.224
	B	183.909	165.496	237.722
	C	110.345	99.298	142.633
Nostrano	A	233.425	210.097	315.993
	B	180.950	162.866	244.956
	C	137.522	123.778	186.167
Beneventano	A	180.831	162.734	241.997
	B	141.274	127.136	189.060
	C	100.305	90.267	134.233
Xanti Yakà	A	307.923	277.156	440.399
	B	265.451	238.928	379.654
	C	196.434	176.807	280.944
Perustitza	A	274.050	246.693	363.290
	B	251.422	226.324	333.294
	C	183.538	165.217	243.305
Erzegovina	A	246.096	221.486	327.331
	B	225.776	203.198	300.304
	C	160.301	144.271	213.216
Round tip	A	1.018.153	916.357	1.389.050
	B	1.183.899	1.065.531	1.615.175
	C	426.204	383.591	581.463
Brasile	A	—	—	—
	B	117.930	106.093	—
	C	100.240	90.179	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	222.532	200.239	306.178
II	180.498	162.416	248.345
III	143.410	129.043	197.315
Foglie basse I	269.511	242.512	370.816
II	217.587	195.789	299.374
III	175.553	157.966	241.541
Foglie mediane I	247.258	222.488	340.198
II	202.752	182.440	278.962
III	173.081	155.742	238.139
Foglie apicali I	165.663	149.067	227.933
Paraguay:			
Foglie basse IS	283.535	255.182	—
I	239.914	215.923	—
II	196.294	176.665	—
III	152.673	137.406	—
Foglie mediane I	261.725	235.553	—
II	218.104	196.294	—
III	174.483	157.035	—
Foglie apicali I	218.104	196.294	—
II	174.483	157.035	—
III	130.862	117.776	—
Badischer B.:			
Prime foglie I	336.849	303.115	435.679
II	262.927	236.642	340.136
III	165.470	148.898	214.018
Foglie basse I	360.488	324.386	466.253
II	289.572	260.572	374.531
III	224.566	202.076	290.453
Foglie mediane I	295.482	265.890	382.175
II	227.521	204.735	294.275
III	174.334	156.875	225.483
Foglie apicali I	147.741	132.94	181.087

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Virgin:			
I	281.782	253.614	328.910
II	160.616	144.560	187.479
III	61.992	55.795	72.360
Niykerk:			
Foglie basse I	212.514	191.252	—
II	170.011	153.002	—
III	127.508	114.751	—
Foglie apicali I	255.017	229.502	—
II	212.514	191.252	—
III	127.508	114.751	—
Burley:			
Foglie basse I	286.056	257.516	—
II	214.542	193.137	—
III	143.028	128.758	—
Foglie mediane infer. I	309.894	278.976	—
II	238.380	214.597	—
III	190.704	171.678	—
Foglie mediane super. I	238.380	214.597	—
II	190.704	161.678	—
III	143.028	128.758	—
Foglie apicali I	190.704	171.678	—
II	143.028	128.758	—
III	119.190	107.298	—
Misionero:			
I	236.604	212.930	—
II	197.170	177.442	—
III	157.736	141.954	—
IV	118.302	106.465	—
Philippin:			
Foglie basse	149.440	134.545	—
Foglie mediane inf. MK	166.044	149.494	—
Foglie mediane sup. MG	166.044	149.494	—
Foglie apicali T	157.742	142.019	—
Foglie apicali TRI	83.022	74.747	—
Semois:			
I	198.924	179.086	—
II	179.032	161.177	—
III	99.462	89.543	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1976 con i regolamenti (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 178 del 30 gennaio 1978, sono i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà del tabacco in foglia —	Importo del premio (lire al q.le) —
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	165.934
Paraguay e ibridi vari	132.506
Bright	134.589
Burley	84.830
Maryland	104.778
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	80.446
Nostrano, Resistente, Gojano	131.739
Beneventano	99.078
Xanty Yakà	159.906
Perustitza	150.371
Erzegovina e ibridi vari	136.123
Round tip., Scafati, Sumatra	580.222
Brasile selvaggio e altre varietà	32.332
Badischer B.	170.209
Virgin	159.906
Niykerk	130.862
Burley	114.751
Misionero	131.520
Philippin	94.146
Semois	112.778

(1527)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1977

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1977 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 178 del 30 gennaio 1978, sono i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	244.956	220.515	310.278
	B	159.221	143.335	201.681
	C	122.478	110.257	155.139
Burley	A	182.703	164.400	247.367
	B	118.757	106.860	160.789
	C	87.697	78.912	118.736
Maryland	A	212.076	190.923	277.836
	B	137.849	124.100	180.593
	C	101.796	91.643	133.361
Kentucky	A	293.039	263.787	377.698
	B	186.649	168.017	240.572
	C	111.989	100.810	144.343
Nostrano	A	234.556	211.087	317.125
	B	181.826	163.633	245.833
	C	138.188	124.361	186.833
Beneventano	A	181.673	145.339	221.935
	B	141.932	113.546	173.387
	C	100.772	80.618	123.105
Xanti	A	309.449	278.555	442.052
	B	266.766	240.134	381.079
	C	197.407	177.699	281.998
Perustitza	A	275.365	247.888	364.724
	B	252.628	227.420	334.609
	C	184.418	166.017	244.265
Erzegovina	A	247.290	222.562	328.646
	B	226.872	204.185	301.510
	C	161.079	144.971	214.072
Round tip.	A	1.023.243	920.881	1.394.329
	B	1.189.818	1.070.792	1.621.313
	C	428.334	385.485	583.673
Brasile	A	—	—	—
	B	122.094	109.929	—
	C	103.780	93.440	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badische B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	230.324	207.341	315.056
II	186.819	168.177	255.545
III	148.431	133.620	203.036
Foglie basse I	278.948	251.113	381.568
II	225.206	202.734	308.055
III	181.700	163.569	248.544
Foglie mediane I	255.916	230.379	350.062
II	209.851	188.911	287.051
III	179.141	161.265	245.043
Foglie apicali I	171.464	154.354	234.542
Paraguay:			
Foglie basse IS	290.659	261.594	—
I	245.942	221.349	—
II	201.226	181.103	—
III	156.509	140.858	—
Foglie mediane I	268.301	241.471	—
II	223.584	201.226	—
III	178.867	160.981	—
Foglie apicali I	223.584	201.226	—
II	178.867	160.981	—
III	134.150	120.736	—
Badischer B.:			
Prime foglie I	348.594	313.735	448.549
II	272.148	244.933	350.183
III	171.239	154.115	220.340
Foglie basse I	373.056	335.751	480.026
II	299.668	269.702	385.595
III	232.396	209.157	299.033
Foglie mediane I	305.784	275.206	393.464
II	235.454	211.909	302.967
III	180.413	162.372	232.144
Foglie apicali I	152.892	137.603	196.732
Virgin:			
I	294.495	265.013	350.391
II	167.862	151.057	199.723
III	64.789	58.303	77.086
Niykerk:			
Foglie basse I	217.775	195.965	—
II	174.220	156.772	—
III	130.665	117.579	—
Foglie apicali I	261.330	235.158	—
II	217.775	195.965	—
III	130.665	117.579	—
Burley:			
Foglie basse I	293.158	263.830	—
II	219.868	197.872	—
III	146.579	131.915	—
Foglie mediane infer. I	317.587	285.815	—
II	244.298	219.858	—
III	195.438	175.886	—
Foglie mediane super. I	244.298	219.858	—
II	195.438	175.886	—
III	146.579	131.915	—
Foglie apicali I	195.438	175.886	—
II	146.579	131.915	—
III	122.149	109.929	—
Misionero:			
I	242.522	218.323	—
II	202.102	181.936	—
III	161.682	145.549	—
IV	121.261	109.162	—
Philippin:			
Foglie basse	156 147	140.562	—
Foglie mediane inf. MK	173.497	156.180	—
Foglie mediane sup. MG	173.497	156.180	—
Foglie apicali T	164.822	148.371	—
Foglie apicali TRI	86.748	78.090	—
Semois:			
I	207.911	187.087	—
II	187.120	168.378	—
III	103.955	93.543	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 178 del 30 gennaio 1978, sono i seguenti, a decorrere dal 1° febbraio 1978:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	173.387
Paraguay e ibridi vari	139.192
Bright	139.959
Burley	86.913
Maryland	108.942
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	83.625
Nostrano, Resistente, Gojano	131.739
Beneventano	99.078
Xanty Yakà	161.550
Perustitza	153.330
Erzegovina e ibridi vari	137.438
Round tip., Scafati, Sumatra	591.840
Brasile selvaggio e altre varietà	35.072
Badischer B.	177.881
Virgin	172.730
Niykerk	134.808
Burley	118.149
Misionero	138.096
Philippin	99.846
Semois	119.574

(1528)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1258;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) titolo di studio attestante il possesso della licenza di scuola elementare;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 9 che diano luogo a preferenza o a precedenza;

10) se intenda sostenere la prova facoltativa di lingua ed in quale tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo ed arabo;

11) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Nella domanda devono essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui al successivo art. 5 e ad essa devono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento della domanda verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;

b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;

c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere a) e b) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c).

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato; per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti;

b) una prova tecnico attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per tale prova la commissione dispone di quindici punti;

c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova; per tale prova la commissione dispone di dieci punti;

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c). Per ottenere la idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, e di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Art. 8.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera e) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 1500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 1500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1500 rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 1500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 10.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo, che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 1500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) il certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 1500;

4) certificato in carta da bollo da L. 1500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 1500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare in carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, commessi in prova nella carriera ausiliaria per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1978
Registro n. 445 *Esteri, foglio n.* 245

(1422)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(670/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(671/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(664/S)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(663/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(665/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di aiuto della divisione di medicina (a tempo definito);
un posto di aiuto del servizio di radiologia (a tempo definito);
un posto di assistente della divisione di chirurgia (a tempo pieno);
un posto di assistente della divisione di malattie infettive (a tempo pieno);
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(668/S)

OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI COMISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(678/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente oculista della sezione autonoma per il prelievo, conservazione e trapianto del bulbo oculare, sue parti annesse, prevenzione e cura della cecità conseguente a malattie del segmento anteriore.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista della sezione autonoma per il prelievo, conservazione e trapianto del bulbo oculare, sue parti annesse, prevenzione e cura della cecità conseguente a malattie del segmento anteriore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(666/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA «A. UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(667/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(675/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(676/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia presso l'ospedale di Rovato;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(681/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(669/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1977, n. 34.
Nuova disciplina dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI CONCERNENTI GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Art. 1.

Sono artigiani gli imprenditori che, entro i limiti di cui al successivo articolo, esercitano prevalentemente un'attività avente per scopo la produzione di beni di natura artistica o usuale o la prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole e zootecniche, di quelle di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse, semprechè siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) organizzino l'attività esercitata, avvalendosi eventualmente della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado, e partecipino anche manualmente alla attività stessa, anche se in modo non continuativo;

b) dirigano personalmente gli eventuali addetti all'attività aziendale;

c) abbiano la piena responsabilità della gestione dell'impresa con tutti gli oneri e rischi relativi;

d) siano in possesso dell'atto di concessione o di autorizzazione dell'autorità competente, al fine dell'esercizio di attività soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza o subordinate comunque a concessione o autorizzazione amministrativa;

e) possiedano un'adeguata capacità professionale.

Per talune attività il possesso del requisito di cui alla lettera *e*) del precedente comma dovrà risultare da attestati comprovanti il compimento dell'apprendistato o l'esercizio del mestiere in posizione subordinata per almeno due anni, anche non consecutivi, oppure dal superamento di un esame teorico-pratico.

La giunta provinciale, su conforme parere della commissione provinciale per l'artigianato prevista nel capo terzo della presente legge, determina le attività di cui al comma precedente indicando, per ciascuna di esse, i requisiti atti a dimostrare il possesso di una adeguata capacità professionale. Ove sia richiesto l'esame teorico-pratico, i programmi di esame per ciascuna attività sono stabiliti dalla commissione provinciale per l'artigianato, la quale provvede anche ad indire gli esami ed a nominare apposite commissioni esaminatrici per ogni singola attività, composte da un rappresentante della stessa commissione provinciale con funzioni di presidente, da un esperto nella specifica attività, da due imprenditori artigiani iscritti nell'albo di cui al capo secondo che esercitino l'attività stessa e da un funzionario della provincia designato dall'assessorato competente. Le commissioni di esame durano in carica quattro anni e possono essere confermate.

Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 2.

L'impresa artigiana può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

L'impresa stessa può impiegare macchinari e utilizzare fonti di energia.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi di personale dipendente entro i seguenti limiti:

a) venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a dieci, per l'impresa che svolge attività di produzione di beni non in serie o di prestazione di servizi, salvo quanto disposto alla successiva lettera *d*);

b) dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a cinque, per l'impresa che svolge attività di produzione di beni in serie semprechè con processo non del tutto meccanizzato;

c) cinquanta dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a venti, per l'impresa che svolge attività nei settori dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

d) cinque dipendenti compresi gli apprendisti, per l'impresa che presta servizi di trasporto, movimenti di terra e simili.

Il numero degli apprendisti alle dipendenze dell'impresa artigiana non può superare quello degli altri addetti, compresi il titolare ed i familiari indicati alla lettera *a*) del precedente art. 1.

I limiti di cui al terzo e quarto comma possono essere superati nella misura massima del venti per cento e per un periodo non eccedente i sei mesi nello stesso anno, limitatamente ai dipendenti non apprendisti.

L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui alla lettera *c*) del terzo comma verrà stabilita con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta della commissione provinciale per l'artigianato. Nelle stesse forme si procederà ad eventuali aggiornamenti dell'elenco.

Art. 3.

L'imprenditore che eserciti contemporaneamente più attività è considerato artigiano, semprechè sia in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) netta separazione fisica fra l'attività artigiana e le altre attività esercitate;

b) adeguatezza delle attrezzature ai fini dell'esercizio della attività artigiana;

c) prevalenza del personale addetto all'attività artigiana rispetto a quello impiegato nelle altre attività;

d) prevalenza dell'attività professionale, in particolare se artistica o tradizionale, e dell'impegno lavorativo applicati alla attività artigiana;

e) assoluta accessorietà funzionale e complementarietà dell'eventuale vendita di beni non direttamente prodotti, rispetto all'attività artigiana svolta;

f) prevalenza della vendita di beni di propria produzione rispetto alla vendita di beni di diversa origine.

Art. 4.

E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita semplice o per azioni, purchè la maggioranza dei soci, o almeno uno nell'ipotesi di due soci, sia in possesso del requisito di cui alla lettera *e*) dello art. 1 e partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale investito.

Le limitazioni numeriche stabilite all'art. 2 si applicano alle imprese di cui al comma precedente computandosi i soci che partecipano al lavoro nel numero dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.

Art. 5.

I consorzi fra imprese artigiane iscritte all'albo di cui al capo secondo della presente legge, costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese medesime,

per la presentazione collettiva dei loro prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate, sono registrati in separata sezione dell'albo stesso con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

L'atto costitutivo del consorzio e le relative modifiche, indipendentemente dagli obblighi di iscrizione previsti dall'art. 2612 del codice civile, devono essere depositati per estratto presso la commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 6.

Per la vendita dei beni di produzione propria, semprechè avvenga nel luogo di produzione o in locali attigui, gli imprenditori artigiani, esclusi i panificatori, sono esonerati dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione comunale.

Sono esclusi altresì dall'obbligo anzidetto gli imprenditori artigiani che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio fra essi costituiti ai sensi del precedente art. 5.

Capo II

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 7.

I titolari di imprese aventi sede nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dal capo primo, sono iscritti nell'albo delle imprese artigiane costituito presso la commissione provinciale di cui al capo terzo della presente legge. La iscrizione è disposta dalla commissione stessa su domanda degli interessati ovvero d'ufficio.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività i titolari di imprese di cui al comma precedente debbono presentare domanda di iscrizione, con sottoscrizione autenticata, alla segreteria della commissione comprensoriale per l'artigianato competente per territorio di cui al capo quarto della presente legge. La domanda può anche essere spedita alla segreteria stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e la ricevuta del versamento della tassa di concessione di cui al n. 62, lettera *c*), della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, numero 14, nonchè di una soprattassa provinciale stabilita, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge regionale, nella misura del cento per cento della tassa medesima.

La segreteria della commissione comprensoriale deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

La commissione comprensoriale può effettuare ogni accertamento atto a stabilire se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.

La domanda, corredata del parere della commissione comprensoriale, deve essere inoltrata da quest'ultima alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dal ricevimento.

La commissione provinciale si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Ove la commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione deve essere motivata. La mancata decisione entro il termine equivale ad accoglimento della domanda.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al secondo comma, la commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione, sentito il parere della competente commissione comprensoriale e previo espletamento, da parte di quest'ultima, dei necessari accertamenti.

Nel caso di iscrizione d'ufficio rimane fermo l'obbligo del versamento della tassa di concessione e della soprattassa provinciale, indicate nel terzo comma del presente articolo.

Le imprese di cui al precedente art. 4 vengono iscritte nell'albo con l'indicazione dei singoli soci che le costituiscono, specificando altresì quali tra essi siano in possesso dei requisiti previsti dal primo comma del medesimo articolo.

Art. 8.

L'iscrizione nell'albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda, rispettivamente dalla data dell'accertamento d'ufficio, ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla commissione provinciale per l'artigianato.

La decisione della commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla data della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione alla commissione comprensoriale competente per territorio, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'aggiornamento del registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Le iscrizioni nell'albo sono rese pubbliche mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 9.

L'iscrizione nell'albo implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

Permane l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 10.

Nessun imprenditore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una dizione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non è iscritto nell'albo delle imprese artigiane.

Lo stesso divieto vale per i consorzi che non siano registrati nella separata sezione di detto albo a norma dell'art. 5.

Art. 11.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'iscrizione della stessa nell'albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, qualora l'attività venga continuata dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 1.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo, chi intende continuare l'attività ai sensi del comma precedente deve darne comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato entro centoventi giorni dalla morte del titolare dell'impresa.

Art. 12.

La commissione provinciale per l'artigianato provvede almeno ogni tre anni alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

A tal fine la commissione invia ai singoli comuni, tramite la commissione comprensoriale per l'artigianato competente, lo elenco delle imprese iscritte all'albo aventi sede nel rispettivo territorio comunale.

Il sindaco dispone gli accertamenti necessari e comunica alla commissione comprensoriale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, le notizie raccolte in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nei riguardi delle singole imprese.

Le commissioni comprensoriali formulano il proprio parere, tenuto conto delle notizie di cui al precedente comma e degli ulteriori elementi da esse eventualmente acquisiti, e trasmettono gli elenchi, muniti del parere stesso, alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale decide la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo delle singole imprese.

Effettuata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate dall'albo è affisso per trenta giorni consecutivi presso la sede della commissione provinciale per lo artigianato e presso quella dei comprensori interessati.

Indipendentemente dalla revisione di cui ai commi precedenti, la commissione provinciale dispone in ogni tempo, su proposta della competente commissione comprensoriale o di

propria iniziativa, sentito in tal caso il parere della predetta commissione, la cancellazione dall'albo delle imprese per le quali sia risultata la perdita di alcuni dei requisiti di legge o la cessazione dell'attività.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane può essere richiesta in qualsiasi momento anche dal titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta. Nella domanda, rivolta alla commissione provinciale per l'artigianato, dovranno essere indicati i motivi della richiesta.

In nessun caso può essere deliberata la cancellazione di un'impresa artigiana dall'albo ai sensi del presente articolo senza che sia stato sentito l'interessato.

La cancellazione non può essere diposta nei confronti di imprese il cui titolare sia stato colpito da invalidità, purchè il grado e la natura di essa siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La cancellazione ha effetto in ogni caso dalla data della relativa deliberazione. Di essa viene data notizia all'interessato e alla commissione comprensoriale competente per territorio, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infornuti sul lavoro, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale per l'artigianato, relativo al rifiuto di iscrizione, all'iscrizione d'ufficio o alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in opposizione alla commissione stessa, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

La decisione della commissione sul ricorso è provvedimento definitivo.

Capo III

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 14.

E' istituita presso la provincia autonoma di Trento la commissione provinciale per l'artigianato.

Spetta alla commissione:

a) curare la tenuta dell'albo e provvedere agli adempimenti concernenti gli esami previsti dalla presente legge;

b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai problemi concernenti l'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione economica ed urbanistica, al credito, alla formazione e aggiornamento professionale, all'assistenza tecnica, artistica e commerciale, alle fiere e mostre ed alla cooperazione;

c) effettuare periodiche rilevazioni circa le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;

d) svolgere gli altri compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli già attribuiti da particolari disposizioni alla commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana di cui alla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, in quanto compatibili con la presente legge;

e) promuovere studi, ricerche ed esperienze utili al settore.

Art. 15.

La commissione provinciale per l'artigianato è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere confermati.

La commissione è composta:

a) da rappresentanti delle commissioni comprensoriali per l'artigianato di cui al capo quarto della presente legge in ragione di uno ogni mille, o frazione di mille, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione delle predette commissioni in ciascun comprensorio;

b) da tre esperti in materia di artigianato scelti dalla giunta provinciale;

c) da un funzionario della provincia addetto ai servizi dell'artigianato;

d) da un funzionario della provincia addetto ai servizi dell'addestramento o formazione professionale;

e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fa parte della commissione soltanto ai fini dell'adozione delle decisioni circa le iscrizioni, conferme e cancellazioni dallo albo delle imprese artigiane, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

Il presidente ed il vicepresidente della commissione vengono eletti tra i componenti di cui alla lettera *a*) del secondo comma, a maggioranza assoluta, da tutti i membri previsti dal comma medesimo.

Ai servizi di segreteria della commissione è preposto un funzionario della provincia che risponde, per l'esecuzione dei suoi compiti, al presidente della stessa commissione.

La commissione disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari ed approva altresì un regolamento tipo, sulla base del quale le commissioni comprensoriali per l'artigianato provvederanno ad adottare norme regolamentari per il loro funzionamento.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto di voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione.

Le deliberazioni della commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La commissione deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi.

La commissione stessa può istituire nel proprio seno sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 16.

La giunta provinciale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato.

Con deliberazione della giunta stessa, su proposta dello assessore competente, è nominato un commissario straordinario qualora la commissione non sia in grado di funzionare o commetta gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate.

Il commissario esercita tutte le funzioni proprie della commissione.

Con la deliberazione di nomina è fissata l'indennità da corrispondere al commissario nonchè la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino ad un massimo di altri sei mesi. Entro lo stesso termine stabilito per la durata in carica del commissario si deve provvedere alla ricostituzione della commissione.

Capo IV

COMMISSIONI COMPRENSORIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 17.

Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia è costituita una commissione comprensoriale per l'artigianato alla quale spetta:

a) formulare i pareri previsti dal capo secondo della presente legge in relazione alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

b) esprimere propri rappresentanti nella commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'art. 15, secondo comma, lettera *a*);

c) collaborare con la commissione provinciale per l'artigianato nello svolgimento delle funzioni alla stessa demandate;

d) svolgere funzioni consultive e di proposta, in relazione ai compiti che potranno essere attribuiti al comprensorio in materia di artigianato.

Art. 18.

Le commissioni comprensoriali per l'artigianato sono nominate con deliberazione della giunta provinciale e sono composte:

a) da cinque rappresentanti degli artigiani eletti ai sensi del successivo art. 19; nei comprensori ove vi siano più di mille artigiani aventi diritto di voto i rappresentanti sono aumentati in ragione di uno ogni cinquecento o frazione di cinquecento;

b) da due esperti in materia di artigianato designati dalla giunta comprensoriale.

Le commissioni comprensoriali durano in carica cinque anni.

I membri eletti delle commissioni che siano dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio dei voti.

Il presidente ed il vicepresidente della commissione vengono eletti tra i componenti di cui alla lettera *a)* del primo comma, a maggioranza assoluta da tutti i membri delle commissioni stesse.

Funge da segretario delle commissioni un dipendente del comprensorio designato dalla giunta comprensoriale.

Le commissioni comprensoriali hanno sede presso il comprensorio, dei cui uffici si avvalgono per l'espletamento delle proprie funzioni.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni sono corrisposti a carico della provincia i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani di cui al precedente art. 18, lettera *a)*, sono indette dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al primo comma dell'art. 15.

Per le elezioni sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i comprensori.

Sono elettori i titolari delle imprese artigiane aventi sede nel comprensorio, che risultino iscritte nell'albo di cui al capo secondo alla data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi predisposti, per ciascun comprensorio, dalla commissione provinciale per l'artigianato. Qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, sono elettori tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 4.

Possono essere candidati nell'ambito di ciascun comprensorio gli elettori di cui al precedente comma, i quali debbono a tal fine essere elencati in liste di non più di cinque nominativi, sottoscritte da almeno venti elettori, da depositarsi presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato. Qualora si debba procedere all'elezione di un numero maggiore di rappresentanti ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, è corrispondentemente aumentato il numero massimo dei componenti le liste. Non sono ammessi contrassegni di lista, che si identifichino con simboli di partito.

La convalida delle liste è effettuata da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta dal presidente e dal vicepresidente della commissione provinciale per l'artigianato e da un funzionario della provincia con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario il segretario della predetta commissione provinciale.

Le elezioni si svolgono in ciascun comprensorio. Ogni elettore vota, a scrutinio segreto, per un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei membri da eleggere nella commissione comprensoriale, scegliendoli anche tra liste diverse.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

La convalida delle elezioni viene effettuata dalla commissione prevista al quinto comma, la quale ne proclama anche i risultati.

I membri eletti che perdano i requisiti necessari per essere elettori, come previsto dal terzo comma, decadono da membri delle commissioni comprensoriali.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa e sentita la commissione provinciale per l'artigianato, saranno emanate norme regolamentari per la disciplina dello svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.

Capo V

Maestri artigiani

Art. 20.

E' istituito il titolo di maestro artigiano, che viene conferito a norma dei successivi articoli ai titolari di imprese iscritte nell'albo di cui al capo secondo, che esercitino mestieri che richiedano specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.

I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta della commissione provinciale per l'artigianato, con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 21.

Per conseguire il titolo di maestro artigiano è necessario:

a) possedere un elevato grado di capacità tecnico-professionale ed imprenditoriale;

b) avere compiuto il trentesimo anno di età ed esercitare il mestiere da almeno dieci anni;

c) essere titolare da almeno cinque anni dell'impresa;

d) disporre di attrezzature idonee alla formazione professionale degli apprendisti.

Il possesso della capacità di cui alla lettera *a)* viene dimostrato mediante il superamento di esame teorico-pratico consistente:

1) in una prova orale vertente su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;

2) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale.

I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono stabiliti dalla giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 22.

L'esame di cui al precedente articolo viene indetto, per ciascun mestiere, in sessione pubblica almeno una volta all'anno dalla commissione provinciale per l'artigianato, la quale provvede altresì alla nomina delle commissioni d'esame, composte:

a) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato, con funzioni di presidente;

b) da un esperto, designato dalla giunta provinciale fra gli insegnanti di materie tecniche dei centri di formazione professionale provinciali;

c) da due maestri artigiani iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 23, che esercitano il mestiere al quale lo esame si riferisce, scelti dalla commissione provinciale per io artigianato;

d) da un funzionario della provincia designato dalla giunta provinciale.

Le commissioni di esame durano in carica cinque anni e possono essere confermate.

Art. 23.

E' istituito presso la commissione provinciale per l'artigianato l'elenco speciale dei maestri artigiani.

Il conferimento del titolo di maestro artigiano si consegue mediante iscrizione nel predetto elenco speciale, che viene disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato su domanda dell'interessato, subordinatamente al possesso dei requisiti indicati all'art. 21.

Del possesso del titolo di maestro artigiano deve essere fatta menzione nell'attestato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 8, primo comma.

Il titolo di maestro artigiano è revocato dalla commissione provinciale per l'artigianato mediante cancellazione dal relativo elenco speciale in caso di perdita di alcuno dei requisiti prescritti.

L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco speciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 24.

I laboratori delle imprese artigiane, diretti da un maestro artigiano di cui all'art. 20 della presente legge, possono essere costituiti in bottega-scuola.

Con successivo provvedimento verranno precisate le caratteristiche e le modalità di costituzione e di funzionamento delle botteghe-scuola e saranno altresì costituiti presso i centri di formazione professionale promossi dalla provincia corsi forma-

tivi complementari aventi il compito di elevare ed ampliare la formazione culturale e professionale degli apprendisti che svolgono il tirocinio presso le botteghe-scuola.

La frequenza della bottega scuola e dei corsi formativi complementari di cui al comma precedente sarà equivalente alla frequenza dei normali corsi tecnico-pratici svolti dai centri di formazione professionale promossi dalla provincia.

Capo VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 25.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 26.

Chiunque viola la disposizione di cui all'ultimo comma dello art. 23 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 27.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli sono irrogate dai sindaci per delega della provincia.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 31, con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le norme previste dalla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8.

Art. 29.

La giunta provinciale adotterà i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 30.

Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, mantengono tale iscrizione per gli effetti di cui al capo secondo della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto ad una revisione dell'albo al fine di adeguarlo alle norme contenute nella legge medesima.

Nella prima applicazione della presente legge il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 7 decorre, per le imprese che già svolgano la propria attività senza essere iscritte all'albo, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 31.

Fino a quando non saranno state nominate la commissione provinciale e le commissioni comprensoriali per l'artigianato previste rispettivamente dai capi terzo e quarto della presente legge, le funzioni attribuite dalla legge stessa alla commissione provinciale saranno svolte dalla commissione per la tutela e lo incremento dell'attività artigiana di cui alla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, la quale provvederà direttamente agli adempimenti istruttori demandati alla competenza delle commissioni comprensoriali e adotterà le proprie decisioni prescindendo dal parere di queste ultime.

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina della commissione provinciale per l'artigianato sarà provveduto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La durata in carica dei componenti la commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana, in funzione alla data predetta, è prorogata sino alla nomina della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 32.

Nei comprensori nei quali non si sia ancora provveduto alla costituzione degli enti previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, gli esperti di cui all'art. 18, primo comma, lettera *b*), sono scelti dalla giunta provinciale. La giunta stessa provvede, all'atto della nomina della commissione comprensoriale, a determinarne la sede provvisoria, avvalendosi anche, a tal fine, degli uffici decentrati della provincia. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia.

Art. 33.

Fino a quando non sarà costituito l'elenco speciale dei maestri artigiani di cui all'art. 23, i membri delle commissioni di esame previsti dall'art. 22, lettera *c*), sono sostituiti da due imprenditori artigiani iscritti nel relativo elenco speciale, che esercitino da almeno dieci anni il mestiere al quale l'esame si riferisce, scelti dalla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge, la commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cui utilizzazione sarà stipulata con la stessa apposita convenzione. L'onere derivante dalla stipula della convenzione sarà impegnato con provvedimento amministrativo.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 35.

Per gli oneri relativi alle elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato di cui all'art. 19 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1978 sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 20.000.000.

Art. 36.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 20.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 35, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 25.000.000 autorizzato con l'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55.

Al maggior onere annuo valutato in L. 20.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 15, 16, 18, 19, quinto comma, della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 37.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 20.000.000

In aumento:

Cap. 50 Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 dicembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1977, n. **35**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1978 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1978, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale 17 giugno 1977, n. 14, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1978.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 dicembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1977, n. **36**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(569)

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1977, n. **37**.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(570)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. **1**.

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei consiglieri in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo istituto per l'assicurazione contro le malattie.

La quota annuale per consigliere da versare all'Istituto con cui viene stipulata la convenzione di cui al comma precedente è al 50% a carico di ogni singolo consigliere e 50% a carico della Regione.

Art. 2.

A copertura degli eventuali infortuni, connessi all'espletamento del mandato, subiti dai consiglieri regionali in carica, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo istituto assicurativo.

La somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 50.000.000 in caso di morte e fino a L. 60.000.000 in caso di invalidità permanente, totale o parziale.

Il premio annuo per consigliere, comprensivo sia dell'assicurazione per morte, sia di quella per invalidità permanente, totale o parziale, di cui al comma precedente, da versare allo istituto con cui viene stipulata la convenzione prevista dal primo comma, è del 50% a carico di ciascun consigliere e del 50% a carico della Regione.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 3.000.000 farà carico per l'anno 1977 al cap. 10: « Indennità di carica e di missione spettanti ai consiglieri regionali », che ne prevede la necessaria copertura; per gli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 gennaio 1978

VERRASTRO

(1132)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780550)